

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XV

n. 40

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

**ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
(E.N.I.T.)**

(Esercizi 1989, 1990 e 1991)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1993


N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

11-CDC-ENT-0040-0

I N D I C E

—

Determinazione della Corte dei conti n. 17/93 del 20 aprile 1993	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per gli esercizi dal 1989 al 1991	»	13



DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

.

Determinazione n. 17/93.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 20 aprile 1993;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente nazionale italiano per il turismo è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1989 al 1991, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere avvocato Ivo Bonitatibus e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1989 al 1991;

formulati, in aggiunta alle osservazioni e suggerimenti, i seguenti rilievi concernenti:

1) l'errata allocazione delle spese promozionali fra quelle « per acquisto di beni di consumo e servizi » anziché fra quelle per « prestazioni istituzionali », secondo l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

2) l'irregolarità di numerose autorizzazioni per l'espletamento di missioni all'estero;

3) la non conformità a legge di provvedimenti di assegnazione del personale all'estero;

4) l'illegittimo conferimento di incarico ed il conseguente pagamento a tre professionisti estranei all'Ente per il « parere di congruità » per la locazione di un immobile destinato a sede dell'Ente;

5) l'irregolare pagamento della somma per la partecipazione all'Asta Convention svoltasi a Taipei nel 1991;

6) l'irregolarità di deliberazioni per consulenze esterne non giustificate sia per il numero elevato dei componenti, sia per i costi notevoli, sia per l'omessa indicazione dell'entità della spesa, nonché per la mancata osservanza degli articoli 10 e 17 dello statuto dell'Ente;

7) il frequente ricorso al procedimento della trattativa privata ai fini della scelta del contraente;

segnalati al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro del tesoro, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, i precedenti rilievi, alcuni dei quali potrebbero essere produttivi di danno erariale;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — *corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione* — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1989 al 1991 — *corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione* — dell'Ente nazionale italiano per il turismo, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della presente relazione sia, altresì, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro del tesoro.

L'ESTENSORE
F.to: Bonitatibus

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli


Depositata in Segreteria il 3 maggio 1993.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
Direttore della Segreteria
(Galeazzo Paziienza)

1

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI



RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER
IL TURISMO (E.N.I.T.) PER GLI ESERCIZI DAL 1989 AL 1991

SOMMARIO

PARTE I

1. — Premessa	Pag.	15
2. — Ordinamento e organi	»	16
3. — Attuazione dell'ordinamento e di alcune prescrizioni generali	»	27
4. — Attività promozionale	»	30
5. — Rapporti con le regioni	»	42
6. — Personale	»	46

PARTE II

7. — Gestione finanziaria in generale e vigilanza ministeriale	»	57
8. — Rendiconto finanziario	»	62
9. — Situazione amministrativa	»	68
10. — Conto economico	»	69
11. — Situazione patrimoniale	»	73
12. — Esame della gestione e considerazioni relative	»	78
13. — Conclusioni	»	92



1 - Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo relativa agli esercizi finanziari dal 1989 al 1991¹, dando anche atto di alcuni eventi a data corrente.

L'Enit è inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed è compreso nel gruppo degli enti di promozione economica.

Il controllo della Corte viene esercitato, così come previsto dalla legge di riordinamento dell'Ente 11/10/1990 n. 292, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259 nei modi previsti dall'art. 12, cioè mediante la presenza di un magistrato della Corte alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

¹ Per gli esercizi precedenti dal 1977 al 1983, Atti parlamentari, IX legislatura, doc. XV, n. 66; per gli esercizi dal 1984 al 1988, Atti parlamentari, X legislatura, doc. XV, n. 174.

2 - Ordinamento e organi

A) Ordinamento:

Nella relazione sugli esercizi fino al 1988 si è appena accennato al nuovo ordinamento approvato con legge 11 ottobre 1990, n. 292 che, abrogando quella del 14 novembre 1981, n. 648, ha recato notevoli innovazioni, nei fini, ma in particolare, negli strumenti operativi, in armonia con l'attuale sviluppo del turismo e delle sue esigenze, pur mantenendo ferma la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia statutaria e regolamentare, nonché la sottoposizione alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Giova, quindi, illustrare gli aspetti salienti della recente nuova disciplina. Le caratteristiche normative concernono, da un lato, gli organi e, dall'altro, l'attribuzione dei poteri in capo all'Ente.

B) Organi: composizione e articolazione.

Gli organi si articolano nelle figure del Presidente, dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. Nell'ordinamento precedente le competenze dell'Assemblea e del Consiglio erano affidate, rispettivamente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo. Il nuovo ordinamento ha rafforzato i poteri dell'organo esecutivo il quale, però, unitamente all'assemblea, è divenuto più pletorico rispetto al passato.

La Corte aveva segnalato nelle relazioni precedenti tale situazione talchè la legge 14 novembre 1981, n. 648 aveva operato una riduzione dell'organo di base da 59 a 44 componenti, organo ricondotto, però, dalla

legge di riordinamento dell'Ente al numero di 51, compreso il Presidente ed ha stabilito in 12, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, che come detto, ha assunto il posto del Comitato esecutivo. L'Assemblea si è riunita validamente, nel corso del 1991, 4 volte mentre il Consiglio è stato convocato 10 volte, andando le riunioni deserte tre volte.

L'aspetto, comunque, da evidenziare è la media di 4 assenze a seduta dei componenti del Consiglio ma soprattutto il mancato raggiungimento del quorum funzionale il quale produce rallentamento dell'operatività dell'Ente, non sufficientemente colmato nemmeno dall'adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Presidente, provvedimenti che, comunque, non possono riguardare le lettere a, b, c, d, e, f, h del terzo comma dell'art. 12 e cioè le materie di bilancio e quelle regolamentari, nonché l'istituzione, riordinamento e soppressione degli uffici all'estero ed alle frontiere, i programmi promozionali biennali ed esecutivi, le liti attive e passive e la nomina del direttore generale.

Per quanto concerne la figura del Presidente, la legge 292/90, prevedendo per la nomina un procedimento più complesso mediante decreto del Presidente della Repubblica - emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata a sua volta su proposta del Ministro del Turismo e dello Spettacolo - ha innovato rispetto al precedente ordinamento che stabiliva la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, previa scelta in una terna

di nomi predisposta dal Consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo.

Infine, per quanto attiene al Collegio dei revisori, il nuovo ordinamento ha introdotto modifiche sostanziali e significative sul piano operativo rispetto al precedente sia in ordine alla composizione sia in ordine al procedimento di nomina, che soprattutto allo status amministrativo. Infatti, pur restando immutata la durata in carica di cinque anni e immutato il numero di tre membri, questi non possono avere qualifica (prima non richiesta) inferiore a dirigente generale (del Ministero del Tesoro, del Turismo e dello Spettacolo nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica). La nomina è effettuata con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, (in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, prima previsto).

I componenti effettivi a norma dell'art. 14 della legge 292/90 svolgono le funzioni in posizione di fuori ruolo il che impone l'assolvimento delle stesse non saltuariamente come nel modulo previsto dal precedente ordinamento, ma con continuità ed efficacia talchè la prestazione fondamentale legata al rapporto di lavoro debba disimpegnarsi a tempo pieno presso l'Ente.

Il Collegio oltre ad esercitare il riscontro degli atti di gestione ed altre funzioni connesse, nonché ad esaminare i bilanci preventivi ed il conto consuntivo, può eseguire, riferendone al Ministro del Turismo e dello Spettacolo, verifiche nell'attuazione di singole iniziative. E' questo un potere peculiare nell'ambito dell'Enit che il collegio oculatamente sta svolgendo, sia pure a campione, comunicandone i risultati al

Ministero vigilante, con notevole vantaggio per le conseguenti decisioni degli organi competenti, i quali dispongono di elementi di valutazione concreti, raccolti da un organo di controllo, e non esclusivamente dall'apparato, in merito alla manifestazione presa in esame.

I componenti del Collegio dei revisori hanno effettuato una serie di controlli sugli atti di gestione, come risulta dai verbali, evidenziando una serie di irregolarità, fra le quali assumono particolare rilevanza quelle relative:

- 1) all'espletamento delle missioni all'estero;
- 2) all'assegnazione del personale all'estero;
- 3) alla presenza del gruppo dei giornalisti assunti con contratto di diritto privato;
- 4) al pagamento di compensi per incarichi vari.

Di ciò si parlerà successivamente.

Gli organi dell'Ente sono stati così ricostituiti:

- 1) Presidente: D.P.R. 16/3/1991;
- 2) Assemblea: Decreto Ministero Turismo e Spettacolo 27/3/1991; ed integrazioni Ministero Turismo e Spettacolo 12/6/1991 e 25/6/1991;
- 3) Consiglio di Amministrazione: Decreto Ministero Turismo e Spettacolo 8/7/1991 e integrazione 29/7/1991;
- 4) Collegio dei revisori: Decreto Ministero Turismo e Spettacolo 2/2/1991 e sostituzioni 25/6/1991 e 18/12/1991.

Gli emolumenti ad essi spettanti trovano fonte nell'art. 15 della ripetuta legge 292/1990 e sono stati determinati con decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo di concerto con il Ministro del Tesoro in data 12 maggio 1992 nelle seguenti misure:

- a) Presidente: indennità di carica dalla data della nomina, annue lorde lire 100 milioni;
- b) Vice Presidente: indennità di carica dalla data della nomina, annue lorde lire 25 milioni;
- c) Consiglio di amministrazione: compenso annuo lordo a ciascun componente lire 15 milioni.

Al Presidente e Vice Presidente è stato anche riconosciuto con lo stesso provvedimento il rimborso delle spese di missione sostenute per l'espletamento dell'incarico ed è stato determinato il gettone di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori nella misura di lire 200 mila. Tale gettone è attribuito pure al Magistrato della Corte dei conti che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione a norma dell'art. 12 della legge 21/3/1958, n.259.

Per i componenti del Collegio dei revisori non è stato stabilito alcun compenso, del quale non è fatta menzione dal richiamato art. 15 della legge 292/1990. Ad essi però viene corrisposto a carico del bilancio dell'Enit e non della propria amministrazione di provenienza, essendo in posizione di fuori ruolo, un assegno temporale mensile, dell'importo di lire 389.427 al lordo. Ciò a seguito di uno scambio di corrispondenza fra l'Enit ed i Ministeri del Tesoro, del Turismo e dello Spettacolo nonché del Dipartimento della Funzione Pubblica i quali hanno ritenuto di interpretare nel senso su descritto l'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n.79.

Va rilevato che gli uffici hanno proceduto all'erogazione del compenso in attuazione di determinazione, in data 10 dicembre 1992, del Direttore Generale, anziché di deliberazione apposita del Consiglio di Amministrazione, come richiesto dalle specifiche regole

di competenze, di cui alla legge 292/90, posto che il Direttore Generale - nella cui sfera di attribuzioni non sembra possa essere ricompresa l'emanazione di siffatto provvedimento - cura l'esecuzione delle deliberazioni di detto organo, come recita l'art. 17 della richiamata legge 292/1990 e non può, pertanto, ad esso sostituirsi.

C) Organi: attribuzioni

Le attribuzioni sono state rafforzate soprattutto mediante la previsione della facoltà:

- a) di promuovere, congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia o di partecipazione ad esse; di prevedere un corrispettivo per l'erogazione di servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese ed organismi pubblici e privati allorquando fornisce pareri e consulenze;
- b) di stipulare convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza.

Le attività promozionali devono essere svolte:

- 1) nel rispetto degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo provvedendo alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero operando anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nonché promuovendo ed attuando, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario, speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- 2) nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo per realizzare all'estero e in Italia iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale (art. 3);

- 3) sulla base di direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo per partecipare allo svolgimento di "progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale, nonché progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati" (art. 4)

Le attribuzioni degli organi sono ripartite riservando al Consiglio di amministrazione (art.12):

1) la deliberazione:

- a) del regolamento amministrativo - contabile;
- b) dell'istituzione, del riordinamento e della soppressione degli uffici all'estero ed alle frontiere;
- c) delle liti attive e passive, nonché dell'accettazione di lasciti e donazioni;
- d) dei programmi esecutivi annuali e di quelli promozionali biennali;
- e) in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla legge non specificamente attribuita ad altro organo;
- f) sulla nomina del direttore generale e del relativo rapporto d'impiego e trattamento economico.

2) la predisposizione:

- a) del bilancio preventivo;
- b) del conto consuntivo e della relazione illustrativa di accompagnamento;
- c) del regolamento dei servizi e del regolamento organico per il personale;
- d) dei programmi promozionali di durata biennale contenenti le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

L'Assemblea (art. 10) delibera:

- a) lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;
- b) il bilancio preventivo e le eventuali variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) i programmi promozionali;
- e) il regolamento dei servizi ed il regolamento organico per il personale.

Inoltre, l'Assemblea designa nove componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vice Presidente.

In ordine alle deliberazioni la legge stabilisce che, fatto salvo il disposto dell'art.7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

L'approvazione è prevista per:

- a) lo statuto;
- b) i programmi promozionali triennali ed i programmi esecutivi annuali;
- c) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) il regolamento dei servizi ed il regolamento organico;
- e) l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero ed alle frontiere;
- f) il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del direttore generale.

Circa i poteri attribuiti agli organi va rilevato che il testo della legge 292 contiene, nella formulazione letterale, diverse anomalie e contraddizioni delle quali va tenuto il debito conto allo scopo di pervenire ad una corretta soluzione interpretativa.

Difatti:

- a) l'art. 10 lett. b) stabilisce che l'Assemblea "delibera il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno" (e ciò appare in armonia con l'art. 12, terzo comma nel quale è detto che il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre), laddove l'art. 19, primo comma, recita che "la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce". L'interpretazione più corretta sembra discendere dagli artt. 10 e 12;
- b) all'art. 10, lett. e) si legge che l'assemblea "delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'art. 7" (il quale, a sua volta, riguarda sia "il programma promozionale nazionale di durata triennale" che "i programmi esecutivi annuali"). L'art. 7 invece, al comma 5, dispone che "il programma promozionale triennale ed i programmi esecutivi annuali - deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono - sono inviati per l'approvazione al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, "immediatamente dopo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione" mentre l'art. 12 lett.f) afferma che il Consiglio di amministrazione "predispone i programmi promozionali di cui all'art. 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo". Dette formulazioni, contraddittorie fra loro, possono correttamente interpretarsi nel senso che all'Assemblea spetta deliberare il programma promozionale triennale ed al Consiglio i programmi

esecutivi annuali da inviarsi, poi, al Ministero vigilante per l'approvazione;

- c) l'art. 10 afferma che il conto consuntivo deliberato dall'Assemblea "è trasmesso al Ministero del Turismo e dello Spettacolo e approvato con proprio decreto di concerto con il Ministro del Tesoro" mentre al quinto comma dell'art. 19 è dichiarato che il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'Assemblea, sono trasmessi al Ministro del Turismo e dello Spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza al Ministro del Tesoro. La contraddizione anche qui va risolta, a giudizio di questa Corte, nel senso che appare più rispondente ad un generale sistema normativo il testo dell'art. 10, anzichè quello dell'art. 19.

3 - Attuazione dell'ordinamento dell'Ente e di alcune prescrizioni generali.

Finora la legge 292 ha trovato parziale svolgimento.

Infatti:

- a) sono stati deliberati lo statuto ed il regolamento amministrativo - contabile non ancora però perfezionati in quanto in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica.
- b) sono stati deliberati il programma promozionale triennale ed i programmi esecutivi annuali.
- c) è stato pubblicato l'annuario degli alberghi nel 1989, nel 1991 e nel 1992.
- d) L'Enit ha raccolto in apposite pubblicazioni l'elenco delle agenzie di viaggio, come prescritto dall'art. 3, lett. f) della 292.

Al riguardo la legge 292/90, art.7, meglio puntualizzando e specificando rispetto al precedente ordinamento, stabilisce che l'Ente elabora anche sulla base di singoli programmi regionali il programma promozionale triennale, il quale è attuato mediante programmi esecutivi annuali deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente.

Il programma promozionale triennale deve inoltre prevedere "una quota dei fondi disponibili non inferiore al trenta per cento" da riservare al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

Restano ancora da deliberare:

- 1) il regolamento dei servizi che dovrà aggiornare il precedente ai fini dell'armonizzazione con le nuove

norme poste dall'art. 5 della legge 292/90. Tale regolamento costituisce presupposto per l'assegnazione di personale all'estero attesochè in esso dovranno essere esplicitati i criteri intesi:

- a) all'articolazione degli uffici in tre categorie;
- b) alla disciplina della titolarità dell'ufficio;
- c) all'assegnazione di personale di ruolo con qualifica non inferiore all'ottava funzionale, in numero non superiore a tre unità. In esso, poi, potrà trovare utile collocazione la disciplina concernente i requisiti della conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio, nonché della conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia;

2) la disciplina generale sul contratto di diritto privato per l'assunzione di personale di cittadinanza non italiana oppure di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni. L'Ente, al riguardo, ha predisposto uno schema di disciplina generale contrattuale, ma sarà opportuno predisporre anche schemi di contratto individuale per renderli, per quanto possibile, omogenei in relazione alle varie realtà nazionali;

3) la modifica del regolamento organico sia nella parte relativa all'accesso ai ruoli dell'Ente allo scopo di attuare il comma 6 dell'art. 20 della legge 292/90 il quale prescrive che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo; sia per la pianta organica.

4) da parte dell'Assemblea le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici.

Altro importante adempimento (previsto dall'art.3, lett. e) è la redazione di un "apposito rapporto annuale" d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica i cui risultati, relativi a studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, sono comunicati tempestivamente al Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Tale documento non è stato ad oggi ancora elaborato.

Non è stata ancora divulgata all'estero la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana (art. 3, secondo comma, lett. g).

La Corte al riguardo, pur tenendo conto dell'avvenuta ricostituzione degli organi soltanto nella metà del 1991, deve sottolineare che sia l'Assemblea (attraverso la deliberazione di direttive generali a norma dell'art. 10 della legge 292), sia il Consiglio di amministrazione (a norma dell'art. 12, 3 comma, lett. i) devono darsi carico di adottare sollecitamente tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali, ponendo in atto tutte le iniziative idonee conseguenti, e per il raggiungimento di tale obiettivo il Ministero vigilante dovrà svolgere tempestive azioni di vigilanza e di intervento.

4 - Attività promozionale

Obiettivo principale dell'Enit, come si è sviluppato ed orientato nel susseguirsi delle varie leggi, è stato ed è la promozione turistica all'estero, al cui raggiungimento è preordinata l'organizzazione degli uffici all'estero, che attualmente sono in numero di 25, insediati nei paesi a più alta vocazione turistica e gestiti da dipendenti dell'Ente, coadiuvati da personale assunto localmente in numero variabile.

Le azioni svolte in concreto sono molteplici, la maggior parte delle quali realizzate nei paesi esteri, pur non mancando in Italia diverse manifestazioni intese a promuovere flussi turistici nei diversi settori, come ad esempio quello termale o quello congressuale.

Finalizzati sempre alla promozione si iscrivono poi gli studi, le ricerche di mercato, l'elaborazione di statistiche, la distribuzione di materiale pubblicitario. Studi che dovranno mirare a fornire idonei elementi di valutazione dell'azione svolta all'estero onde rendere manifesti i risultati conseguiti in termini di flussi turistici verso l'Italia dai Paesi dove l'Enit opera e onde consentire di verificarne l'efficacia, in connessione anche al 4° comma dell'art. 5 della legge 292/90. Le ricerche di mercato con funzione preventiva vengono effettuate utilizzando anche questionari distribuiti in occasione di varie manifestazioni agli operatori turistici dei vari settori allo scopo di individuare anticipatamente le tendenze della domanda turistica straniera verso l'Italia, ed in particolare la distribuzione verso le singole regioni; tendenze da portare a conoscenza, poi, delle diverse categorie interessate nel nostro Paese, per una migliore e più efficiente programmazione.

Giova indicare comunque le numerose elaborazioni effettuate dall'Ente concernenti:

Rapporti pubblicati nel 1990

- Rapporto n. 1 : Previsioni invernali 1988/90
- Rapporto n. 2 : Analisi dei mercati esteri - Ungheria
- Rapporto n. 3 : Movimento in aree tipologiche-stagione invernale 88/89
- Rapporto n. 4 : Schedografia socio-economica dei Paesi sedi di delegazioni Enit
- Rapporto n. 5 : Movimento in aree tipologiche-stagione estiva 89
- Rapporto n. 6 : Movimento in aree tipologiche - anno 1989
- Rapporto n. 7 : Istituti di antichità e d'arte
- Rapporto n. 8 : L'imposta di soggiorno
- Rapporto n. 9 : Turismo congressuale
- Rapporto n. 10 : Pacchetto agevolazioni turistiche

Rapporti pubblicati nel 1991

- Rapporto n. 1 : Movimento turistico nelle località
montane
- Rapporto n. 2 : Movimento turistico internazionale
(88/89)
- Rapporto n. 3 : Il mercato turistico internazionale
(1990)
- Rapporto n. 4 : Raccolta dati statistici (1990)
- Rapporto n. 5 : Repertorio delle strutture culturali
dipendenti dallo Stato (1984-1990)
- Rapporto n. 6 : Strutture ricettive (1990)
- Rapporto n. 7 : Turismo internazionale in Italia
(85/89)
- Rapporto n. 8 : Le terme in Italia (1990)
- Rapporto n. 9 : Il turismo in Italia 1990
- Rapporto n. 10 : Istituti di antichità e d'arte
(precedenti rapporti vari anni)
- Rapporto n. 11 : Turismo in Italia aree tipologiche
(1990)
- Rapporto n. 12 : Istituti di antichità e d'arte
(1° sem anni 84/91)
- Rapporto n. 13 : I tempi del turismo in Italia (1990)
- Rapporto n. 14 : I congressi internazionali (1990)
- Rapporto n. 15 : Dalla rete estera
- Rapporto n. 16 : Turismo d'inverno
- Rapporto n. 17 : I pacchetti di agevolazioni turistiche
(1990)

Per dare conto della consistente attività promozionale si ritiene opportuno esporre gli aspetti essenziali, raggruppati nel prospetto che segue nel quale sono indicate, per ciascuno degli esercizi finanziari oggetto della presente relazione, le tipologie o raggruppamenti delle iniziative, il numero di esse realizzate in Italia ed all'estero, gli investimenti finanziari relativi e le percentuali.

SPESE PER L'ATTIVITA

in milioni d

N	OGGETTO	1 9 8 9					
		INIZIATIVE					
		ITALIA			ESTERO		
		N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%
1	Pubblicità stampa e televisione	11	4.157	43	32	826	7
2	Inserzioni pubblicitarie agevolaz. turistiche	—	—	—	—	—	—
3	Stampa pubblicazioni informative periodiche	13	1.369	14	11	328	3
4	Stampa pacchetti agevol. turistiche	1	793	8	—	—	—
5	Part. fiere, mostre, esposizioni ecc. (ENIT)	14	667	7	79	924	8
6	Partecipazione fiere, mostre, esposizioni, convegni, congressi ecc. (ENIT/Enti pubblici)	4	464	5	57	5.589	47
7	Incontri commercializzazione offerta turistica e inc.	10	507	5	33	972	8
8	Prodez., acquisto, rielab. prod. audiovisivi ecc.	15	80	1	1	10	—
9	Pubbliche relazioni	30	243	2	34	489	4
10	Studi, ricerche di mercato, elaborazione statistiche per la stampa	1	—	—	—	—	—
11	Progetti speciali	2	592	6	11	1.223	10
12	Realizzazione e gestione del sistema di informatica turistica	8	61	1	1	3	—
	a riportare	109	8.933	91	259	10.364	88

PROMOZIONALE (1)

in lire

1 9 9 0						1 9 9 1					
INIZIATIVE						INIZIATIVE					
ITALIA			ESTERO			ITALIA			ESTERO		
N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%
14	6213	40	35	1.166	12	7	298	3	10	88	1
—	—	—	1	28	—	—	—	—	1	3	—
21	3.385	21	21	421	4	13	2.072	22	5	152	2
—	—	—	—	—	—	1	46	—	—	—	—
10	437	3	76	1.309	13	8	376	4	78	1.495	17
9	2.180	14	54	3.948	39	7	2.605	28	58	4.122	48
10	799	5	50	1.309	13	8	753	8	33	993	12
7	41	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—
45	617	4	36	340	3	40	734	8	32	248	3
1	7	—	1	13	—	2	166	2	1	1	—
—	—	—	2	21	—	—	—	—	—	—	—
7	950	6	—	—	—	8	697	8	2	5	—
124	14.629	92	276	8.555	84	97	7.748	83	221	7.108	83

SPESE PER L'ATTIVITA

in milioni d

N	OGGETTO	1 9 8 9					
		INIZIATIVE					
		ITALIA			ESTERO		
		N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%
	riporto	109	8.933	91	259	10.364	88
13	Realizzazione e gestione del sistema di inform. per servizio agevolazioni turistiche	—	—	—	—	—	—
14	Distribuzione materiale promozionale pubbl.	21	476	5	26	1.365	12
15	Distribuzione PAT e materiale supporto	3	62	1	—	—	—
16	Iniziative promozionali proposte uffici corrispondenti ENIT all'estero	8	20	—	—	—	—
17	Associazioni ad Enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali (studio/ricerca)	3	217	2	—	—	—
18	Acquisti e abbonamenti riviste, giornali e servizi stampa	17	58	1	26	83	1
19	Spese di rappresentanza	5	1	—	—	—	—
	TOTALE	166	9.767	100	311	11.812	100
	TOTALE ITALIA ESTERO	21.579					

(1) Per semplificazione di lettura gli importi sono stati arrotondati.

PROMOZIONALE

in lire

1 9 9 0						1 9 9 1					
INIZIATIVE						INIZIATIVE					
ITALIA			ESTERO			ITALIA			ESTERO		
N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%	N	IMPORTO	%
124	14.629	92	267	8.555	84	97	7.748	83	220	7.108	83
3	496	3	—	—	—	3	490	5	—	—	—
15	546	3	25	1.553	15	16	598	7	25	1.377	16
5	57	—	—	—	—	3	63	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	233	1	—	—	—	3	275	3	1	2	—
17	65	—	25	95	1	22	92	1	25	106	1
2	2	—	—	—	—	10	4	—	—	—	—
168	16.028	100	317	10.203	100	154	9.270	100	271	8.593	100
26.231						17.863					

Dal prospetto si evince che la gran parte delle iniziative si svolge all'estero anzichè in Italia e che il settore principale di esse è costituito dalla partecipazione a fiere, mostre, convegni, congressi ecc. che assorbe la parte maggiore degli investimenti finanziari, i quali, come risultano dai bilanci consuntivi, sono ricompresi sotto la denominazione di "attività promozionali" distribuiti fra i capitoli di spesa dal 104010 al 104150.

Il prospetto evidenzia, però, nei tre anni, oscillazioni notevoli degli investimenti passati da 21,6 miliardi circa nel 1989 a 26,2 miliardi circa nel 1990, ma fortemente in calo nel 1991 con appena 17,9 miliardi circa, livello più basso rispetto ai due esercizi precedenti.

Giova tuttavia osservare che, per una rappresentazione più realistica e pertinente, nel calcolo degli investimenti per attività promozionali andrebbero anche ricomprese almeno le spese per il personale all'estero e quelle organizzative logistiche laddove - pur essendo tenute separate contabilmente sotto altri capitoli - si configurano in particolare rapporto strumentale rispetto alle prime, dette più propriamente promozionali.

I prospetti che seguono concernono le spese per il personale italiano in servizio all'estero e le spese per fitto locali sedi estere, frontiere, magazzino spedizioni a servizio di dette sedi.

ANNI	1989	1990	1991
PERSONALE ITALIANO IN SERVIZIO ALL'ESTERO			
Stipendi	1) 1.762.949.662	2) 3.000.405.186	4) 2.606.828.907
Indennità sede	15.089.165.906	3) 15.590.889.104	5) 17.704.842.691
	<u>16.852.115.568</u>	<u>18.591.294.290</u>	<u>20.311.671.598</u>

- .1) Comprende conguagli per lire 88.562.242
.2) Comprende conguagli 1/7/1988 - 31/12/1989 per lire 473.610.088
.3) Comprende conguagli anno 1989 per lire 97.583.318
.4) Comprende conguaglio 22/6/89 - 31/12/1990 per lire 43.993.531
.5) Comprende conguagli indennità di sede 22/6/1989 - 31/12/1991 e 1/7/1985 - 31/12/1988 per un totale di lire 2.402.785.600

PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Stipendi	1.566.018.318	1.492.381.329	1.904.006.933
Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	565.788.941	492.948.425	191.273.364
	<u>2.131.807.259</u>	<u>1.985.329.754</u>	<u>2.095.280.297</u>

FITTO LOCALI

SEDI ESTERE-FRONTIERE-MAGAZZINO ENIT

in milioni di lire

DELEGAZIONI	1989	1990	1991
AMSTERDAM	91	95	97
ATENE	28	29	49
BARCELLONA	17	19	21
BRUXELLES	66	69	72
BUENOS AIRES	33	35	55
CHICAGO	85	87	80
COPENAGHEN	126	132	131
DUBLINO	21	23	24
DUSSELDORF	68	71	72
FRANCOFORTE	116	117	117
GINEVRA	49	50	51
HELSINKI	49	57	61
JOHANNESBURG (1)	6	0	0
LISBONA	14	15	15
LONDRA	336	341	331
MADRID	68	75	76
MONACO	122	127	127
MONTREAL	82	90	91
NEW YORK	413	367	335
NIZZA	31	31	30
PARIGI	110	110	246
SAN FRANCISCO	125	148	144
STOCCOLMA	153	222	243
TOKIO	204	214	216
VIENNA	96	98	100
ZURIGO	189	197	305
FRONTIERE			
FIUMICINO	13	15	16
BRENNERO	0	0	0
NAPOLI	3	3	3
PONTE CHIASSO	13	32	37
PONTE S. LUIGI	2	5	8
MILANO	34	37	39
MAGAZZINO SPEDIZIONI	148	164	172
TOTALE	2.911	3.075	3.364

(1) La sede non è più operativa

Le comparazioni fra i tre anni evidenziano un aumento costante delle spese per il personale sia italiano che locale in servizio all'estero e delle spese per le sedi.

Aggregando le tre componenti sopra descritte si ottengono, per ogni esercizio, i seguenti risultati:

	1989	1990	1991
Pers. italiano	16.852	18.591	20.311
pers. locale	2.132	1.985	2.095
sedi	<u>2.911</u>	<u>3.075</u>	<u>3.364</u>
TOTALI	<u>21.895</u>	<u>23.651</u>	<u>25.770</u>

In conclusione la Corte ritiene, a fronte dell'esposizione sull'attività promozionale dell'Enit, che vadano potenziati maggiormente gli investimenti diretti - le cui ridotte dimensioni sono da ricercare anche in connessione ai consistenti avanzi di amministrazione esposti nei prospetti nel corso della relazione, avanzi i quali costituiscono in parte segno di ipofunzionalità - e vadano contenute sia le spese per il personale sia quelle per le sedi.

5 - Rapporti con le regioni

A norma della legge 11/10/1992, n. 292, L'Enit, fra l'altro, promuove e attua il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano...(art.3); ed in relazione a ciò le regioni si avvalgono delle strutture dell'Enit per la promozione nei paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea delle iniziative e attività turistiche proprie nonchè per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali del settore turistico (art.6). Lo stesso art. 6 soggiunge che le regioni per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea... indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare "autonomamente" o "congiuntamente all'Enit" ... il quale provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

Per quanto concerne le iniziative "congiunte all'Enit" occorre dare atto della realizzazione di numerose manifestazioni all'estero intese alla promozione turistica alle quali hanno partecipato quasi tutte le regioni. Risulta però, dall'esame dei conti consuntivi 1989 e 1990, l'esistenza di residui attivi cospicui, meglio specificati nel prospetto che segue, e che ammontano a circa due miliardi di lire.

La situazione dei residui attivi concernente la compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri è la seguente:

REGIONE PIEMONTE	35.900.000
REGIONE VENETO	55.500.000
REGIONE FRIULI V. GIULIA	38.750.000
REGIONE LIGURIA	80.750.000
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	154.013.226
REGIONE UMBRIA	39.250.000
REGIONE LAZIO	60.807.495
REGIONE ABRUZZO	157.800.000
REGIONE CAMPANIA	450.982.000
REGIONE PUGLIA	181.932.500
REGIONE BASILICATA	27.600.000
REGIONE CALABRIA	190.570.000
REGIONE SICILIA	36.950.000
REGIONE SARDEGNA	<u>253.400.000</u>
Totale	<u>1.764.205.221</u>

Si riportano di seguito gli importi relativi ai residui attivi riguardanti la compartecipazione dei Comuni e delle Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri, nonché la compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati.

ANNO	IMPORTO
1985	10.544.000
1986	42.649.000
1987	23.558.311
1988	16.150.000
1989	155.295.910
1990	207.468.000
1991	<u>112.362.500</u>
Totale	<u>568.027.721</u>

Il Magistrato delegato al controllo dell'Enit ha posto all'attenzione del Consiglio di amministrazione tale problema per i suoi riflessi sulla gestione, sia sotto il profilo della tenuta del bilancio, sia dell'attività dell'Ente che, non disponendo, oltretutto tempestivamente, delle somme dovute dalle Regioni, si trova ad utilizzare minori risorse per il raggiungimento dei fini istituzionali, ciò censurando.

Il Consiglio ha tempestivamente affrontato il problema elaborando direttive per gli uffici talchè la situazione si dovrebbe avviare verso la normalizzazione mediante recuperi consistenti di somme. Tuttavia, in futuro occorre operare affinché non si riproducano rilevanti residui, riconducendo all'esatta ratio della legge di riforma la partecipazione delle regioni alle iniziative congiunte con l'Enit; ratio che prefigura, a seguito dell'adesione delle regioni, l'assunzione del relativo obbligo di sollecito pagamento, in modo da sollevare l'Ente dal ruolo di "finanziatore unico", sia pure per tempi brevi, delle iniziative stesse: ruolo che non solo potrebbe determinare ipotesi di danno erariale ma che non si inquadra in un corretto sistema gestionale.

6 - Personale

L'azione amministrativa degli organi dell'Enit in tema di personale è stata caratterizzata da diversi anni da una sistematica riduzione di personale attuata mediante le naturali vacanze prodottesi per collocamento a riposo o per dimissioni, sicchè alla data del 31 dicembre 1991 - ma va detto che la situazione si è consolidata anche nell'esercizio 1992 - a fronte di una dotazione organica di 694 dipendenti, distribuiti fra le varie qualifiche, il personale di ruolo in servizio si è ridotto a 343 unità di cui 275 in Italia e 68 all'estero, alle quali vanno aggiunte 40 unità assunte presso i vari paesi con contratto cosiddetto "locale".

La mancata copertura dei posti vacanti, se correlata ad una scelta organizzativo-funzionale - allo scopo di ricondurre l'organico ad una fisiologica struttura (evidentemente troppo estesa in passato), nonchè ad un dimensionamento delle risorse finanziarie di bilancio - costituisce segno positivo di una visione più efficiente dell'Ente, pone d'altro canto, nell'ambito di un adeguamento anche formale - e non solo di fatto - della dotazione organica, il problema della necessità di rinnovamento nei ruoli, attraverso concorsi pubblici, mediante immissione di dipendenti giovani in possesso di qualificate capacità e requisiti professionali, come previsto dall'art. 20 della stessa legge 292/90, al fine di conferire apporti nuovi e dinamici alla struttura, limitandone l'invecchiamento.

Con deliberazione del 5 settembre 1991 il Consiglio di amministrazione ha dato attuazione all'art. 20, quarto comma, il quale prevede che la misura dell'indennità di servizio per il personale destinato

agli uffici all'estero non può superare in sede di contrattazione collettiva il 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri sulla base della tabella di equipollenza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16/10/1979, n.509.

Per dare conto del settore del personale, la Corte ha ritenuto di elaborare una serie di tabelle, come da apposita determinazione adottata il 7 aprile 1992, le quali, rispettivamente, lumeggiano: la situazione dei dipendenti in servizio nel corso degli esercizi esaminati in Italia ed all'estero; la consistenza del personale locale in servizio all'estero; la dotazione organica e le variazioni della consistenza del personale di ruolo; la consistenza e rapporto percentuale del personale in servizio in Italia e all'estero; il costo globale del personale; l'onere medio individuale; la variazione, fra preventivi e consuntivi, del costo globale del personale; la variazione del costo globale e medio rispetto ai precedenti esercizi; ed infine il prospetto delle spese per fitto locali delle sedi estere.

Da essi si evincono i seguenti principali elementi:

- 1) diminuzione numerica del personale in servizio di ruolo;
- 2) stazionaria consistenza del personale locale in servizio all'estero;
- 3) aumento del costo globale del personale;
- 4) aumento dell'onere medio individuale;
- 5) lieve diminuzione nella variazione del costo globale fra preventivi e consuntivi;
- 6) aumento spese fitto locali sedi estere.

Va osservato che per effetto degli aumenti dovuti all'applicazione del contratto collettivo ed all'applicazione del D.P.R. 285 l'incremento percentuale è stato superiore al tasso programmato d'inflazione fissato dalle leggi finanziarie.

SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DIC. 1989

RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA	ITALIA	ESTERO
Direttore generale			
Dirigente superiore	10	4	4
Dirigente	19	8	9
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>			
Collaboratore coordinatore	46	25	21
Collaboratore	63	14	9
Assistente coordinatore	51	105	48
Assistente	199	2	2
Archivista datt. liv. diff.	20	40	13
Archivista dattilografo	125	1	—
Commesso liv. diff.	6	9	2
Commesso	22	—	—
<u>RUOLO TECNICO</u>			
Collaboratore tecnico	3	—	—
Assistente tecnico collaboratore	2	—	2
Assistente tecnico	24	—	—
Operatore tecnico liv. diff.	12	28	6
Operatore tecnico	37	—	—
Agente tecnico liv. diff.	2	11	—
Agente tecnico	48	—	—
<u>RUOLO PROFESSIONALE</u>			
Attuari I qualifica	5	—	—
<u>PERSONALE A CONTRATTO COLLETTIVO</u>			
Giornalista professionista e pubblicista		4	—
<u>PERSONALE NON DI RUOLO</u>			
Collaboratore			
Archivista dattilografo			1
TOTALE	694	251	117

SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DIC. 1990 e 1991

RUOLO	DOTAZIONE ORGANICA	1990		1991	
		ITALIA	ESTERO	ITALIA	ESTERO
Direttore generale					
Dirigente superiore	10	3	4	3	4
Dirigente	19	7	9	7	9
IX Qualifica	61	24	20	35	18
VIII "	94	14	9	64	19
VII "	165	103	48	64	11
VI "	174	3	1	69	6
V "	107	69	17	8	—
IV "	43	1	—	18	1
III "	21	20	2	3	—
PERSONALE A CONTRATTO COLLETTIVO					
Giornalista professionista e pubblicista		4	—	4	—
TOTALE	694	248	110	275	68

CONSISTENZA PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

CATEGORIA DEL PERSONALE	1989	1990	1991
I Categoria	14	12	13
II Categoria	21	20	20
III Categoria	7	7	7
	42	39	40

DOTAZIONE ORGANICA E VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA PERSONALE DI RUOLO

	1988	1989	1990	1991
Dotazione organica	694	694	694	694
In servizio	383	368	358	343

CONSISTENZA E RAPPORTO PERCENTUALE

PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA E ALL'ESTERO (1)

ANNO	ESTERO			ITALIA	TOTALE	%ESTERO	%ITALIA
	RUOLO	LOCALE	TOTALE ESTERO				
1989	117	42	159	251	410	38.8	61.2
1990	110	39	149	248	397	37.5	62.5
1991	68	40	108	275	383	28.2	71.8

.1) Dati desunti dalle consistenze organiche allegate ai conti consuntivi di ciascun esercizio

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE (in milioni di lire)

	1988	1989	1990	1991
A) STIPENDI, ASSEGNI FISSI, ONERI CONNESSI				
- Stipendi Dir. Generale e personale	22.537,4	23.652,5	27.417,8	29.336,4
- Stipendi personale locale estero	1.605,3	1.566,0	1.492,4	1.904,0
- Compensi straordinario	1.261,6	2.185,7	1.842,3	1.758,6
- Compensi missioni Italia ed estero	450,0	580,2	634,9	885,7
- Rimborso spese trasporto	211,1	565,8	492,9	191,3
- Oneri previdenz. ed assistenziali	4.142,7	4.282,9	5.344,8	5.587,0
- Oneri prev. pers. locale estero	276,6	291,4	299,4	332,6
- Altri oneri sociali	161,8	172,7	207,0	220,5
- Corsi formazione personale	1,2	68,7	13,3	5,2
- Rimborso spese viaggio	60,8	74,3	61,5	93,0
- Comp. straord. dirigenti				284,3
Totale parte A)	30.708,5	33.440,2	37.806,3	40.598,6
B) BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI				
- Sussidi e prestiti al personale	265,0	264,6	328,0	329,5
- Accantonamento indennità anz.pers.	5.000,0	1.000,0	1.000,0	700,0
Totale parte B)	5.265,0	1.264,6	1.328,0	1.029,5
Totale costo (A+B)	35.973,5	34.704,8	39.134,3	41.628,1

ONERE MEDIO INDIVIDUALE (in milioni di lire) (1)

	Onere globale	Consist.pers.	Onere individ.
1988	30.708.5	426	72.1
1989	33.440.2	410	81.6
1990	37.806.3	397	95.2
1991	40.598.6	383	106.0

(1) Determinato quale rapporto tra costi per stipendi ed altri assegni fissi e consistenza globale del personale (di ruolo e locale), con esclusione dei benefici sociali e assistenziali

VARIAZIONE COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

FRA PREVENTIVI E CONSUNTIVI

(in milioni di lire)

	Preventivo	Consuntivo	Variazione %
1989	33.305,0	33.440,2	0,4
1990	39.305,0	37.806,3	-3,8
1991	41.674,0	40.598,6	-2,6

VARIAZIONE COSTO GLOBALE E MEDIO (1)**fra gli esercizi in esame**

(in milioni di lire)

	COSTO GLOBALE	Var. %	COSTO MEDIO	Var. %
1988	30.708.5	—	72.1	—
1989	33.440.2	8.9	81.6	13.2
1990	37.806.3	13.6	95.2	16.7
1991	40.598.6	7.4	106.0	11.4

..(1) E' presa in considerazione la voce "stipendi, assegni fissi, oneri connessi".

Prospetto spese per fitto locali sedi estere

(in milioni di lire)

	1989	1990	1991
Paesi CEE	1.740.2	1.875.5	2.169.1
Canada, U.S.A.	706.1	692.2	649.8
Asia, Africa, Latino Americani	242.1	249.7	270.7
Totale	2688.4	2817.4	3089.6

PARTE II

7 - Gestione finanziaria in generale e vigilanza ministeriale

L'Ente ha redatto i bilanci di previsione e quelli consuntivi, per gli esercizi 1989 e 1990, secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 696 del 18 dicembre 1979, il quale prevede la deliberazione del bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce e del consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Dal 1990, in aderenza alla nuova normativa, il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno, mentre resta fermo il termine del 30 aprile per l'approvazione del consuntivo.

A) Preventivi

Nel prospetto seguente sono riportati i dati più significativi per quanto attiene ai bilanci di previsione:

BILANCI DI PREVISIONE.

Anno di riferimento	Deliberazione Consiglio di amministrazione	Pronuncia Ministero vigilante	Osservazioni ministero del Tesoro
1989	15-dic-88	27-apr-89	15-mar-89
1990	18-dic-89	27-apr-90	22-apr-90
1991	31 -dic-90	30-apr-91	27-apr-91

I preventivi relativi agli esercizi 1989 e 1990 sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione oltre il termine stabilito dall'art. 1 del D.P.R. 696 del 1979. Quello relativo al 1991 è stato deliberato dal Commissario Straordinario oltre il termine del 30 novembre previsto dall'art. 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

E' da evidenziare che il Presidente dell'Ente è stato nominato Commissario ad acta con il compito di deliberare le prime e le quarte variazioni relative all'elaborato 1990 nonché il bilancio preventivo 1991.

B) Consuntivi

Per quanto riguarda i bilanci consuntivi si riportano, nel prospetto seguente, per i rispettivi esercizi di riferimento, le date di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, di pronuncia sui bilanci da parte del Ministero vigilante e di osservazioni da parte del Ministero del Tesoro.

In particolare le osservazioni dei predetti Dicasteri, ma specialmente del Ministero vigilante, si sono incentrate:

- 1) sull'urgenza di provvedere da parte dell'Enit, alla rapida attuazione della legge di riordino in tutte le sue previsioni;
- 2) sull'esigenza di eliminare le partite in sospeso onde giungere alla formulazione di bilanci senza appesantimenti derivanti dai pregressi esercizi;
- 3) sulla necessità di una organica e funzionale revisione della rete estera.

CONTI CONSUNTIVI

Anno di riferimento	Deliberazione Consiglio di amministrazione	Pronuncia Ministero vigilante	Osservazioni ministero del Tesoro
1989	24-set-91	22-genn-92	9-dic-91
1990	5-set-1991 (1)	22-genn-92	9-dic-91
1991	30 - apr - 1992	19-nov-92	30-ott-92

(1) Dal 1990 i bilanci sono deliberati dall'assemblea secondo le disposizioni della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

I bilanci consuntivi degli esercizi 1989 e 1990, così come quelli preventivi, risultano deliberati dall'Ente oltre il termine previsto dall'art. 10 della legge 11/10/1990, n. 292 ed il ritardo va censurato.

I consuntivi dei rispettivi esercizi considerati, elaborati secondo lo schema previsto dal D.P.R. 696/79, si articolano nel rendiconto finanziario, conto economico e situazione patrimoniale. A norma dell'articolo 36, al conto consuntivo di ogni esercizio è allegata la situazione amministrativa.

Si espongono, rinviando alle analisi che seguono, i risultati globali dei consuntivi:

- a) il rendiconto finanziario si è chiuso, per ciascuno dei tre esercizi, con disavanzi finanziari consistenti, come risulta dal relativo prospetto, determinati soprattutto dal differenziale fra spese correnti ed entrate correnti;
- b) la situazione amministrativa dei tre esercizi presenta notevoli avanzi, con la punta meno alta nel 1991;
- c) il conto economico si è chiuso con forti disavanzi, specificamente nell'esercizio 1990;
- d) la situazione patrimoniale evidenzia consistenti attività, sia pure decrescenti, il cui livello meno alto è collocato nell'esercizio 1991.

Non va sottovalutata l'esigenza di rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 13 della legge 292/90 ed in particolare "sull'efficienza economico-finanziaria la quale è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo".

8 - Rendiconto finanziario

Le risultanze della gestione finanziaria di competenza per gli esercizi considerati vengono riassunte nel prospetto seguente, per la cui analitica esposizione si rinvia ai documenti contabili prodotti dall'Ente.

Le singole poste di bilancio sono state raggruppate in modo omogeneo allo scopo di consentire un più immediato raffronto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Rendiconto finanziario

(in milioni di lire)

	1989		1990		1991	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
ENTRATE						
correnti	61.408,3	29,6	63.000,7	29,7	63.452,2	28,6
in conto capitale	457,9	0,2	426,3	0,2	367,6	0,2
per partite di giro	145.894,6	70,2	148.604,8	70,1	157.697,7	71,2
totale	207.760,8	100,0	212.031,8	100,0	221.517,5	100,0
USCITE						
correnti	63.802,8	30,2	72.327,6	32,5	67.166,2	29,6
in conto capitale	1.445,1	0,7	1.678,8	0,8	1.863,0	0,8
per partite di giro	145.894,6	69,1	148.604,8	66,8	157.697,7	69,6
totale	211.142,5	100,0	222.611,2	100,0	226.726,9	100,0
Avanzo(+) o disavanzo(-) finanziario	-3.381,7		-10.579,4		-5.209,4	

Nell'esercizio 1989 si è riscontrato un disavanzo finanziario di competenza pari a 3.381,7 milioni di lire determinato, principalmente, dalle maggiori spese di parte corrente rispetto alle correlative entrate.

Tra le entrate correnti le voci più significative riguardano il contributo statale per 54 miliardi di lire e la compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri, pari a 4,8 miliardi di lire. Per quanto riguarda le spese correnti, le più significative riguardano quelle per il personale, determinate in 33.704,8 milioni di lire, comprensive della somma di 264,6 milioni riguardanti sussidi, borse di studio e attività culturali per il personale, indicate nella cat. VI sotto la denominazione "trasferimenti passivi", e quelle riguardanti l'attività promozionale per 21.744 milioni di lire, ricomprese nella cat. IV fra le spese per "acquisto di beni di consumo e servizi".

Nel 1990 si è avuto ancora un disavanzo finanziario pari a 10.579,4 milioni di lire, sempre dovuto alle maggiori spese correnti rispetto alle correlative entrate.

Il contributo statale è passato, in tale esercizio, a 55 miliardi di lire, mentre la compartecipazione delle Regioni si è attestata a 4,5 miliardi di lire.

Nell'esercizio 1991 il disavanzo finanziario è stato di 5.209,4 milioni di lire determinato dalle maggiori spese sia correnti che in conto capitale rispetto alle correlative entrate.

Tra le spese in conto capitale, negli esercizi in esame, le più significative riguardano quelle relative all'indennità di anzianità al personale e quelle per l'acquisto di mobili, macchine d'ufficio, impianti e attrezzature.

Gli importi delle partite di giro relative all'ultimo esercizio considerato riguardano, principalmente, le ritenute erariali e previdenziali (rispettivamente 2.786,8 e 1.497,4 milioni di lire); le somme anticipate e recuperate dagli uffici periferici per la gestione ordinaria (36.145,5 milioni); le somme addebitate e recuperate dai corrispondenti esteri per la gestione del servizio agevolazioni turistiche (49.180,8 milioni); le anticipazioni e recupero relativi al servizio agevolazioni turistiche corrisposte per conto del Ministero del Turismo (9.510,4 milioni); le somme pagate e accreditate al personale delle sedi periferiche per le retribuzioni (19.603,6 milioni); le somme pagate e incassate per azioni promozionali degli enti turistici periferici (3.594,9 milioni) nonchè le somme pagate e incassate in relazione alla vendita dei pacchetti di agevolazioni turistiche (31.317 milioni).

Per quanto concerne le entrate e le spese correnti, ai fini di una migliore comprensione, esse vengono esposte in modo analitico nel prospetto seguente:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

(in milioni di lire)

	1989		1990		1991	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
ENTRATE						
- Contributi a carico dello Stato	54.000,0	87,9	55.000,0	87,3	56.000,0	88,3
- Compartecipazione delle Regioni	4.804,1	7,8	4.530,9	7,2	4.743,7	7,5
- Compartecipazione Comuni e Province			24,0	0,0		
- Contributi di Enti pubblici	6,0	0,0	17,9	0,0	22,5	0,0
- Vendita di beni e servizi	865,1	1,4	674,3	1,1	819,6	1,3
- Redditi e proventi patrimoniali	450,1	0,7	481,5	0,8	544,0	0,9
- Poste correttive e compens. di spese correnti	864,4	1,4	1.865,3	3,0	1.004,1	1,6
- Entrate non classificabili in altre voci	418,6	0,7	406,8	0,6	318,3	0,5
Totale entrate correnti	61.408,3	100,0	63.000,7	100,0	63.452,2	100,0
SPESE						
- Spese per gli organi dell'Ente	246,5	0,4	276,2	0,4	298,7	0,4
- Oneri per il personale in servizio	33.440,2	52,4	37.806,3	52,3	40.598,7	60,4
- Spese acquisto beni consumo e servizi	28.777,2	45,1	32.745,1	45,3	24.896,8	37,1
- Trasferimenti passivi	264,6	0,4	328,0	0,5	329,5	0,5
- Oneri finanziari	430,2	0,7	519,3	0,7	528,6	0,8
- Oneri tributari	570,5	0,9	623,6	0,9	442,2	0,7
- Poste corr. e comp. entrate correnti	0,4	0,0	2,3	0,0		
- Spese non classificabili in altre voci	73,2	0,1	26,8	0,0	71,7	0,1
Totale spese correnti	63.802,8	100,0	72.327,6	100,0	67.166,2	100,0

L'analisi dei dati riportati nel prospetto pone in evidenza che le spese correnti degli esercizi considerati sono superiori rispetto alle entrate, in particolare nel 1990. In tale esercizio appare evidente che tali maggiori spese correnti sono state determinate, principalmente, dall'incremento, rispetto al 1989, delle spese per il personale in attività di servizio, incrementate circa del 13,1%, e delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi aumentate del 13,8%.

Le entrate correnti hanno registrato, nei confronti dei rispettivi esercizi precedenti, un incremento del 7,9% nel 1989, del 2,6% nel 1990 e dello 0,7% nel 1991. Le spese correnti sono risultate incrementate, nei confronti dei rispettivi esercizi precedenti, del 28,7% nel 1989 e del 13,4% nel 1990, mentre sono diminuite del 7,1% nel 1991.

Sotto la voce "spese per acquisto di beni di consumo e servizi" vengono ricomprese soprattutto le spese per attività promozionali sicchè queste influenzano l'andamento delle prime. E' necessario che "le spese promozionali" siano tenute distinte in modo da essere meglio evidenziate, secondo l'allegato A al D.P.R. 18/12/1979, n. 696.

- Situazione amministrativa.

La situazione amministrativa relativa agli esercizi considerati viene indicata, in sintesi, nel prospetto seguente:

Situazione amministrativa

(in milioni di lire)

	1989		1990		1991	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		4.440,6		41.887,9		32.211,1
Riscossioni:						
in c/competenza	196.832,4		192.494,3		205.396,2	
in c/residui	53.396,9	250.229,3	9.848,3	202.342,6	15.502,4	220.898,6
Pagamenti:						
in c/competenza	190.179,2		195.917,4		211.313,7	
in c/residui	22.602,8	212.782,0	16.102,0	212.019,4	23.793,9	235.107,6
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		41.887,9		32.211,1		18.002,1
Residui attivi:						
degli esercizi precedenti	2.844,5		3.396,0		6.477,1	
dell'esercizio	10.928,4	13.772,9	19.537,5	22.933,5	16.121,4	22.598,5
Residui passivi:						
degli esercizi precedenti	11.313,7		14.391,5		15.520,1	
dell'esercizio	20.963,3	32.277,0	26.693,8	41.085,3	15.413,2	30.933,3
Avanzo (+) o disavanzo (-) d'amministrazione		23.383,8		14.059,3		9.667,3

Dal prospetto relativo alla situazione amministrativa si rilevano avanzi di 23.383,8 milioni nel 1989, 14.059,3 milioni di lire nel 1990 e 9.667,2 milioni nel 1991. Il risultato del 1990 è stato inferiore a quello del 1989 in quanto in quest'ultimo esercizio si è provveduto alla consistente riscossione di residui pari a 53.396,9 milioni mentre nel 1990 la riscossione in conto residui è stata di 9.848,3 milioni. Uguale tendenza si è manifestata nel 1991 per cui si è riscontrato un avanzo di 9.667,2 milioni di lire.

- Conto economico.

La dimostrazione dei risultati economici, relativa agli esercizi in riferimento, viene riassunta nel seguente prospetto:

CONTO ECONOMICO

ENTRATE (in milioni di lire)

	1989	1990	1991
PARTE PRIMA: Entrate finanziarie correnti			
Titolo I - Entrate contributive			
Cat. 1 - Aliquote contrib. a carico dei datori di lavoro e/o iscritti			
Cat. 2 - Quote di partecip. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni			
Titolo II - Entrate per trasferim. correnti			
Cat. 3 - Trasferimenti da parte dello Stato	54.000,0	55.000,0	56.000,0
Cat. 4 - Trasferimenti da parte delle Regioni	4.804,1	4.530,9	4.743,7
Cat. 5 - Trasferimenti comuni e province		24,0	
Cat. 6 - Trasferimenti enti settore pubblico	6,0	17,9	22,5
Titolo III - Altre entrate			
Cat. 7 - Vendita beni e servizi	865,1	674,3	819,6
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	450,0	481,5	544,0
Cat. 9 - Poste corrett. e comp. spese correnti	864,4	1.865,3	1.004,0
Cat. 10 - Entrate non classificabili in altre voci	418,7	406,8	318,4
Totale parte prima	61.408,3	63.000,7	63.452,2
PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
B) Produzioni e movimenti interni			
C) Trasferimenti attivi in natura			
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:			
- sopravvenienze attive	1,2	3,5	10,2
- insussistenze passive	541,7	1.784,1	1772,3
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi			
F) Rivalutazione immobili			
G) Aggiornamento valori mobili	19,7		
Totale parte seconda	562,6	1.787,6	1.782,5
Totale generale	61.970,9	64.788,3	65.234,7
Disavanzo economico	3.065,1	9.375,3	3952,1
Totale a pareggio	65.036,0	74.163,6	69.186,8

CONTO ECONOMICO

USCITE (in milioni di lire)

	1989	1990	1991
PARTE PRIMA: Uscite finanziarie correnti			
Titolo I - Spese correnti			
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	246.4	276.2	298.7
Cat. 2 - Oneri per il personale in servizio	33.440.2	37.806.3	40.598.7
Cat. 3 - Oneri personale in quiescenza			
Cat. 4 - Spese acquisto beni consumo e servizi	28.777.2	32.745.2	24.896.8
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali			
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	264.6	328.0	329.5
Cat. 7 - Oneri finanziari	430.2	519.2	528.5
Cat. 8 - Oneri tributari	570.5	623.6	442.2
Cat. 9 - Poste corr. e compens. entrate correnti	0.4	2.3	
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	73.2	26.8	71.7
Totale parte prima	63.802.7	72.327.6	67.166.1
PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari			
A) Spese di competenza, impegnate in prec. eser.			
B) Produzioni e movimenti interni			
C) Trasferimenti passivi in natura			
D) Ammortamenti e deperimenti			
- Immobili	45.0	45.0	45.0
- Automezzi mobili e macchine d'ufficio	158.0	254.4	273.2
E) Svalutazioni e deprezzamenti			
- deprezzamenti beni mobili	6.6		
F) Accantonamenti per oneri presunti di comp.			
G) Quota dell'eserc. per adeguamento fondo indennità anzianità personale	1.000.0	1.000.0	700.0
H) Variazioni patrimoniali straordinarie			
- Sopravvenienze passive	0.5	6.0	1.0
- Insussistenze attive	23.2	530.6	1.001.5
I) Entrate accertate nell'eserc. di pertinenza di success. esercizi			
Totale parte seconda	1.233.3	1.836.0	2.020.7
Totale generale	65.036.0	74.163.6	69.186.8
Avanzo economico			
Totale a pareggio	65.036.0	74.163.6	69.186.8

Il precedente prospetto evidenzia che per la gestione in esame si è riscontrato un disavanzo economico di 3.065,1 milioni nel 1989 determinato, principalmente, dall'incremento, rispetto al 1988, degli oneri per il personale in servizio pari all'8,9% e delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi pari circa al 65,8%.

Nel 1990 il disavanzo economico si è attestato a 9.375,3 milioni di lire in conseguenza dell'ulteriore incremento, rispetto al precedente esercizio, degli oneri per il personale in servizio pari a circa il 13,6% e delle spese per acquisto di beni di consumo e servizi pari a circa il 13,8%.

Nel 1991 si è ancora registrato un disavanzo economico contenuto in 3.952,1 milioni di lire. Le principali voci che hanno determinato tale risultato sono state ancora le spese per il personale, ulteriormente incrementate del 7,4%, mentre le spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi sono diminuite del 24%. Circa quest'ultima voce è da rilevare che in essa l'Ente riconduce anche le spese per prestazioni istituzionali, rectius promozionali, non indicate peraltro, nell'apposita categoria quinta del rendiconto finanziario. Al riguardo la Corte ritiene meglio evidenziabile l'attività promozionale cosiddetta "diretta" di cui ai capitoli in uscita dal numero 104010 al numero 104220, se gli stessi fossero aggregati nell'ambito della categoria quinta la quale ora si presenta priva di qualsiasi scritturazione, quasi che l'Ente non effettuasse alcun compito istituzionale.

Il contributo statale è passato da 52 miliardi del 1988 a 54 miliardi nel 1989, a 55 miliardi nel 1990 e 56 miliardi nel 1991.

-Situazione patrimoniale

La consistenza degli elementi attivi e passivi, costituenti il patrimonio dell'Ente, alla fine di ciascuno degli esercizi considerati, è esposta nei prospetti seguenti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

	Consistenze al		
	31/12/89	31/12/90	31/12/91
ATTIVITA':			
1) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Contabilità spec. presso			
Tesoreria prov. dello Stato	37.770,2	26.528,4	14.945,5
Conti presso la B.N.L.	4.117,7	5.682,6	3.056,6
2) RESIDUI ATTIVI			
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	4.437,4	11.879,8	9.712,5
Crediti verso acquirenti			
Crediti diversi	824,6	1.004,8	846,8
Residui att. uffici ENIT estero	2.321,2	4.037,3	4.077,0
Crediti gestione servizio			
agevolazioni turistiche	5.778,7	5.639,4	7.462,8
3) CREDITI BANCARI E FINANZIARI (1)			
Crediti per interessi attivi	263,4	225,2	325,8
Depositi cauzionali	147,6	146,9	173,5
4) IMMOBILI E BENI DI USO DUREVOLE			
Immobili in Italia	881,6	881,6	881,6
Immobili all'estero	617,6	617,6	617,6
Beni di uso durevole	47,4	47,4	
6) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
Automezzi	150,4	217,8	179,8
Mobili e macchine d'ufficio	2.011,1	2.274,0	2.652,9
Impianti attrezzature e macchinari	1.381,9	1.677,5	2.163,6
TOTALE ATTIVITA'	60.750,8	60.860,3	47.096,0

(1) I crediti bancari e finanziari sono da riconprendersi nei residui attivi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

	Consistenze al		
	31/12/89	31/12/90	31/12/91
PASSIVITA':			
1) RESIDUI PASSIVI			
Debiti verso lo Stato o altri Enti	1.876,6	2.345,2	2.136,2
Debiti verso fornitori	974,1	752,3	494,5
Debiti verso terzi prestaz. ricevute	11.860,2	19.509,0	9.216,0
Debiti diversi	3.006,5	2.223,9	3.516,9
Res. pass. serv. agevolaz. turistiche	10.538,8	11.926,4	11.104,8
Pagamenti fondo oscillaz. cambi servizio agevolaz. turistiche		3.945,1	4.082,2
2) DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
Interessi passivi			
Commissioni bancarie	202,4	302,2	246,7
Depositi cauzionali	155,7	81,2	135,9
3) FONDI DI ACCANTONAMENTO			
Fondo liquid. ind. anz. personale	10.754,4	11.182,0	11.240,0
Fondo oscillaz. cambi	3.662,8		
4) POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
Fondi di ammortamento:			
Fondo amm. immobili	761,2	806,2	851,2
Fondo amm. autom., mobili e macch. d'ufficio, imp. attrez. e macchinari	1.201,2	1.405,2	1.642,1
TOTALE PASSIVITA'	44.993,9	54.478,7	44.666,5
PATRIMONIO NETTO	15.756,9	6.381,6	2.429,5
TOTALE A PAREGGIO	60.750,8	60.860,3	47.096,0

Il patrimonio netto degli esercizi considerati, determinato quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali, risulta regolarmente diminuito in relazione dei rispettivi disavanzi economici, per cui è passato da 18.822 milioni di lire al 31 dicembre 1988 a 15.756,9 milioni al 31 dicembre 1989, 6.381,6 milioni al 31 dicembre 1990 e 2.429,5 milioni al 31 dicembre 1991. La diminuzione del patrimonio netto dell'Ente, come già accennato, in sede di commento al conto economico, è conseguenza del notevole incremento delle spese riportate alla categoria quarta indicate per "acquisto di beni di consumo e servizi" nonchè per gli oneri per il personale in servizio che hanno determinato consistenti disavanzi economici.

Tra le attività della situazione patrimoniale, le poste di maggior rilievo riguardano:

a) le disponibilità liquide, presso la tesoreria unica, per un totale di 41.887,9 milioni nel 1989, 32.211 milioni nel 1990 e 18.002,1 milioni nel 1991 pari, rispettivamente, al 69%, al 52,9% e al 38,2% nei confronti del totale delle attività;

b) i residui attivi, al netto dei crediti bancari e finanziari, per un totale di 13.361,9 milioni nel 1989, 22.561,3 milioni nel 1990 e 22.099,1 milioni nel 1991 pari, rispettivamente, al 22%, al 37,1% e al 46,9% nei confronti del totale delle attività.

Tra le passività, le poste attinenti ai residui passivi rappresentano le più rilevanti. Questi ammontano, rispettivamente, a 28.256,2 milioni nel 1989, 40.701,9 nel 1990 e 30.550,6 nel 1991. L'incidenza di tali residui, rispetto al totale delle passività, è pari al 46,5% nel 1989, al 66,9% nel 1990 e al 68,4% nel 1991.

E' da rilevare che l'Ente ha ritenuto di prevedere, nel passivo della situazione patrimoniale, un unico fondo (anzichè due come previsto dal D.P.R. 696/79) denominato "fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine d'ufficio, impianti attrezzature e macchinari".²

La voce "crediti verso lo Stato ed altri Enti" nell'ambito dei residui attivi, concerne somme da riscuotere sia per attività delegate dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo che somme dovute dalle regioni per manifestazioni congiunte con l'Enit.

Al riguardo delle prime il Magistrato della Corte ha posto all'attenzione del Ministero la necessità di accreditare sollecitamente all'Ente, se non integralmente, almeno in parte le somme stanziare, in attesa della relativa rendicontazione, allo scopo di evitare anticipazioni consistenti sul bilancio dell'Ente. Il Ministero vigilante ha concordato sicchè i residui attivi dovrebbero essere ricondotti a dimensioni fisiologiche.

² L'Ente, con nota del 23 giugno 1989, in risposta alle osservazioni formulate da questa Corte in data 20 aprile 1989, nella fase istruttoria relativa alla precedente relazione al Parlamento, su tale procedura assicurava "che per gli esercizi futuri si provvederà ad evidenziare i due distinti fondi, nel passivo delle relative situazioni patrimoniali, così come previsto dal disposto del D.P.R. 696/79".

12 - Esame della gestione e considerazioni relative.

Dall'esame degli atti e dai verbali del Collegio dei revisori è emerso che non sempre la gestione si è svolta regolarmente, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo, sia sotto quello contabile. Infatti sono state riscontrate anomalie ed incongruenze di cui, in particolare, si evidenziano le seguenti:

A) Espletamento di missioni all'estero. In diversi verbali, fra i quali i numeri 44 e 47/92 del Collegio dei revisori, sono stati rilevati sia il numero eccessivo di autorizzazioni per singole manifestazioni, alle quali, fra l'altro, sono già presenti i dipendenti dell'Ente in servizio all'estero, sia difetti nella compilazione delle stesse autorizzazioni (mancanza di data, di durata ecc); sia, infine, l'incertezza nell'individuazione dello scopo delle missioni, essenziale parametro di riferibilità ad effettivo svolgimento di funzioni specifiche di competenza dell'Ente, funzioni che non possono tradursi in generiche espressioni "accompagnamento" o "di assistenza" o di "servizio di segreteria" in ausilio ad altro dipendente od organo inviato in missione.

E' emerso, altresì, dalle verifiche, che sono stati posti a carico della competenza del 1992, oneri per missioni autorizzate ed effettuate nel 1991 per consistenti somme (lire 76 milioni circa). Sia l'uno che l'altro fenomeno vanno censurati, richiamando nel contempo l'Ente al rispetto dei criteri che devono presiedere ad ogni ordinata gestione, nonchè alla necessità di contenimento della spesa pubblica.

B) Assegnazione di personale all'estero. Ai fini di una corretta applicazione della legge il Magistrato della Corte incaricato del controllo ha posto fin dall'aprile del 1992 l'esigenza per l'Ente, in attuazione dell'art. 5 della legge 292/1990, di doversi dotare di un nuovo regolamento dei servizi, non essendo più idoneo quello in vigore, posto che l'organizzazione degli uffici all'estero è da esso disciplinata secondo i criteri seguenti:

- a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonchè dalla produttività dell'ufficio stesso;
- b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente.

Prioritario, dunque, appariva ai fini dell'applicazione della disciplina normativa il regolamento dei servizi. L'Ente, anzichè procedervi, ha adottato la deliberazione 171/91 in data 25 settembre 1991 con la quale si è limitato a stabilire un particolare procedimento, d'intesa con le rappresentanze del personale, idoneo a fornire alcuni criteri, sempre ai fini dell'assegnazione, ed ha emanato una circolare attuativa, secondo la quale il personale interessato avrebbe dovuto presentare domanda e curriculum vitae ed avrebbe dovuto superare gli esami di lingua tenuti da apposita commissione esterna all'Enit.

A conclusione di tale fase procedimentale, il Consiglio di amministrazione ha deciso nella seduta del 16 luglio 1992 l'assegnazione di 46 fra dirigenti e funzionari alle varie sedi estere nonostante che fossero stati mossi rilievi sulla regolarità delle

conclusioni, manifestati nella stessa seduta dal Magistrato della Corte dei conti. Sulla questione è intervenuto anche il Collegio dei revisori che con verbale n. 45 del mese di ottobre 1992, in armonia con quanto rilevato dallo stesso Magistrato presente alla riunione ha osservato che i provvedimenti adottati non erano regolari e legittimi per molteplici motivi fra i quali:

- 1) il difetto di qualsiasi domanda da parte di alcuni dipendenti nonostante che la deliberazione del settembre 1991 e la successiva circolare lo richiedessero;
- 2) la mancanza di domanda o dichiarazione di disponibilità per le sedi alle quali diversi dipendenti sono stati assegnati in difformità delle loro differenti indicazioni;
- 3) il difetto di qualsiasi motivazione e di comparazione nella scelta dei dipendenti che avevano preso parte al procedimento di selezione;
- 4) il mancato accertamento nei confronti di molti dipendenti della ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio prima della decisione dell'assegnazione;
- 5) l'assegnazione a sedi estere più importanti di primi dirigenti anzichè di dirigenti superiori;
- 6) la riconferma di alcuni dirigenti, già in servizio da moltissimi anni all'estero, senza il rispetto di almeno un anno di permanenza in Italia ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge 292/90;
- 7) l'assegnazione del personale alle rispettive sedi estere, senza la presentazione in seduta del Consiglio di amministrazione di schemi di deliberazioni, come consuetudine, ma soprattutto senza l'indicazione della data di decorrenza, come

risulta dal verbale del 16 luglio 1992, approvato il 18 settembre 1992. Il testo delle deliberazioni è stato materialmente redatto in data successiva alla seduta del Consiglio, con apposizione su di essi della medesima data della seduta del 16 luglio, ed introducendo la data di decorrenza dell'assegnazione dal 5 novembre 1992 che non era stata, invece, deliberata dal Consiglio;

- 8) esclusione di diversi dirigenti, ancorchè avessero presentato domanda, senza fornire alcuna motivazione.³

Al riguardo l'Ente ha replicato sostenendo la validità del procedimento di assegnazione ma la replica non è stata ritenuta idonea a rimuovere i rilievi nè per quanto attiene alle argomentazioni giuridiche, nè per quanto riguarda gli aspetti di fatto; le une e gli altri, fra l'altro, privi di riscontri puntuali in ordine alla deliberazione n. 171/91.

Considerato che la scelta e l'assegnazione di personale agli uffici all'estero costituisce atto di grande rilevanza per le conseguenze operative dell'Ente, il Collegio dei revisori ha ritenuto irregolari le decisioni adottate perchè in contrasto, in primis, con l'art. 97 della Costituzione sul buon andamento e sull'imparzialità della pubblica amministrazione e perchè viziate di eccesso di potere, nonchè non conformi all'art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto prive di motivazione non essendo fra l'altro indicati i presupposti di fatto, e le

³Gli interventi del Magistrato incaricato del controllo e del Collegio sono contenuti nei seguenti atti: lettera 22/4/1992 n. 1715/69; verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16/7/1992; verbale del Collegio dei revisori del 20 ottobre 1992; verbale del Collegio dei revisori n. 51 dell'1 - 3 dicembre 1992.

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Inoltre la produzione di atti deliberativi, successivi alla seduta del Consiglio per quanto concerne la data di assegnazione di personale agli uffici all'estero e sottrattivi dunque di attribuzioni proprie del Consiglio, soprattutto per la particolare significatività che assume la data stessa, avrebbe dovuto essere oggetto di particolare attenzione per dare corretta ermeneutica all'art. 20 della legge 292/90. Ciò in forza pure del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato il quale, contrariamente all'interpretazione che ha inteso dare l'Enit, riafferma la necessità della permanenza di almeno un anno in Italia, dal momento dell'entrata "a regime" della disciplina prevista dall'art. 20 stesso (e cioè dal 3 novembre 1992) specie per quanto attiene a diversi dipendenti (in servizio all'estero da oltre dieci anni) riassegnato in assenza di detta permanenza in palese violazione della legge e delle sue finalità.

Difatti, prescrivendo l'art. 20 della legge 292, terzo comma, di richiamare entro due anni dalla data di entrata in vigore (cioè il 3 novembre 1992) il personale in servizio all'estero e di procedere alle nuove assegnazioni nel rispetto delle disposizioni contenute al quinto comma dello stesso articolo il quale, a sua volta, sancisce il divieto di disporre una nuova assegnazione prima del decorso di un anno dal rientro in Italia, molte deliberazioni hanno disposto, al contrario, la nuova assegnazione di dipendenti richiamati in Italia appena da pochi giorni o da qualche mese.

Non solo; ma risultando molti dei medesimi dipendenti in servizio all'estero da oltre 10 o 15 anni, la riassegnazione pressochè immediata consente

loro una permanenza all'estero per un periodo lunghissimo, con l'aggiunta di altri 5 anni in virtù dello stesso quinto comma, sicchè è possibile cumulare un periodo ragguardevole di tale permanenza con evidente elusione del divieto di legge e della sua ratio.

La Corte ritiene, pertanto, non conformi a legge siffatti provvedimenti. Sulla questione è stata anche presentata una interrogazione n.5 - 00536 da un gruppo di deputati in data 20/11/1992.

C) Altra questione di rilievo è quella concernente i contratti di diritto privato stipulati con 4 giornalisti i quali da diversi anni prestano servizio all'Ente, contratti che trovano fonte nell'art. 142 del regolamento organico e che comportano l'attribuzione del trattamento giuridico ed economico dei giornalisti, di gran lunga superiore a quello dei dipendenti dell'Ente⁴. Si è potuto accertare che essi, (1 giornalista professionista e tre pubblicisti) da oltre un anno, non hanno svolto attività editoriale e purtuttavia sono stati retribuiti dall'Ente come se avessero esercitato concretamente e regolarmente l'attività professionale. Il Collegio dei revisori, con la presenza del Magistrato incaricato del controllo, in sede di verifica amministrativo-contabile ha potuto stabilire, grazie anche ad un parere dell'Avvocatura

⁴L'art. 142 del regolamento organico è così formulato:

"Per specifiche esigenze redazionali e pubblicistiche, l'Ente può assumere un massimo di cinque giornalisti o pubblicisti, attribuendo agli stessi il trattamento giuridico ed economico previsto per gli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti o in quello dei pubblicisti. L'assunzione è effettuata, sentita la Commissione del personale, con provvedimento del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione".

Generale dello Stato, richiesto dall'Ente e reso il 6/4/1987, che la presenza dei giornalisti è giustificata soltanto per specifiche esigenze redazionali e pubblicistiche, con esclusione della possibilità di svolgimento unicamente "di compiti genericamente giornalistici come ad esempio cura di conferenze stampa, rapporti con la stampa, redazione di interventi per i vertici dell'Ente.⁵ Invece, in disparte i problemi pur esistenti della sproporzione fra numero di giornalisti, consistenza e periodicità delle pubblicazioni, nonché dell'economicità (i costi dei giornalisti ammontano a circa 500 milioni l'anno) l'attività editoriale dell'Ente per il 1992 è stata del tutto inesistente sicchè il giornalista professionista ed i tre pubblicisti da circa un anno non hanno svolto la principale attività professionale per la quale si è instaurato il relativo rapporto di lavoro⁶ Poichè finora non è intervenuto nessun provvedimento da parte dell'Ente per ricondurre detto settore ad un corretto assetto, la Corte - assentendo alle considerazioni del Collegio dei revisori, incentrate sulla considerazione che, essendo venuto a mancare il nesso causale sottostante, l'Ente avrebbe dovuto procedere alla risoluzione del rapporto di "prestazione d'opera professionale" o quanto meno alla modifica del rapporto

⁵L'Avvocatura Generale ha avuto modo, fra l'altro, di precisare che "i giornalisti sono stati assunti con contratto di diritto privato e non sono inseriti nella struttura organica dell'Ente.... Al relativo rapporto si applicano le disposizioni del contratto collettivo dei giornalisti... Detti giornalisti sono stati assunti con il compito di curare la redazione e la pubblicazione delle riviste dell'Ente".

⁶L'attività editoriale dell'Ente concerne la pubblicazione di un notiziario periodico, pressoché mensile, "Enit informa", di una rivista bimestrale "Enit marketing" e di una rivista annuale "Turismo al servizio del paese"

stesso in termini più consoni all'attività residuale eventualmente svolta - rileva l'esigenza di un sollecito ed urgente riesame della posizione dei giornalisti allo scopo sia di evitare oneri finanziari non pertinenti a carico del bilancio dell'Ente, sia di ricondurre ad economicità il settore. L'Ente dovrebbe, perciò, procedere ad un ridimensionamento di detti contratti di lavoro privatistici, rapportandoli alle proprie reali necessità editoriali, non giustificabili nemmeno nel caso di ripresa dell'attività editoriale sicchè al riguardo si sollecita anche un intervento del Ministero vigilante che in merito al verbale del Collegio dei revisori non ha manifestato alcun punto di vista.⁷

D) Altra questione sollevata nei confronti dell'Ente concerne la deliberazione n. 485 del 18/9/92. L'Ente ha disposto il pagamento di compensi connessi ad un parere di congruità irregolarmente richiesto a tre professionisti per la locazione di un immobile destinato a sede dell'Ente, il cui contratto non è stato mai perfezionato per mancata approvazione della delibera da parte del Ministero vigilante. Il Magistrato della Corte, in sede istruttoria, ha invitato l'Ente a fornire chiarimenti in ordine alla questione per il pagamento di circa 44 milioni ad uno solo dei componenti che aveva ottenuto l'emanazione di

⁷Nonostante la presenza di detto nucleo di giornalisti, l'Ente ha ugualmente affidato, quanto meno in contrasto con le regole di economicità, un incarico professionale ad un altro giornalista in occasione dei campionati mondiali di calcio con deliberazione n. 52/89 e 239/90 per la durata di un anno e con un compenso di 18 milioni.

decreto ingiuntivo, restando sospesa per gli altri due qualsiasi decisione⁸.

⁸Sulla questione si trascrive per completezza la lettera del 9 luglio 1992 indirizzata all'Enit dal Magistrato incaricato del controllo:

Si fa riferimento alla adottanda deliberazione, il cui schema è stato presentato per la seduta del Consiglio di amministrazione in data 30 giugno scorso (rinviata per mancanza del numero legale) e concernente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per il pagamento della somma di lire 58.544.958 oltre gli interessi, spese, competenze ed onorari in relazione all'incarico conferito ad uno dei tre componenti, peraltro tutti estranei all'Enit, per il parere di congruità sul contratto di locazione della palazzina sita in Roma, piazza della Croce Rossa, 3. Dalla documentazione allegata emerge:

1) con lettera del 12 dicembre 1990, n. 9540, uff. VI è stata data esecuzione alla deliberazione n. 45/90 del 25/10/90 nonché alla deliberazione presidenziale del 20/11/1990 n. 333/90 con le quali veniva, rispettivamente, autorizzata e nominata la Commissione di cui all'art. 61, IV comma del D.P.R. 18/12/79 n. 696 per il parere di congruità nella locazione innanzi descritta, sebbene la deliberazione concernente la stipula del contratto - adottata il 25/10/90 col numero 52/90 ed alla quale il parere doveva riferirsi - fosse sottoposta espressamente alla condizione dell'approvazione del Ministero vigilante; deliberazione, peraltro, a questo trasmessa soltanto il 22/1/1991, cioè addirittura dopo il conferimento dell'incarico ai tre componenti per il parere di congruità, quantunque l'approvazione ne fosse il presupposto valido.

2) Il Ministero vigilante con lettera 14/3/92 n. 257 con una serie di motivazioni denegava l'approvazione ministeriale sia della deliberazione 45/90 sia della deliberazione 52/90, sicchè l'Ente non ha dato più corso alle trattative per il perfezionamento del contratto di locazione che allo stato, comunque, non può essere stipulato essendo l'immobile non più disponibile.

A fronte del decreto ingiuntivo di cui sopra, al quale è da presumere seguirà la richiesta degli altri due componenti per un importo pressochè uguale, va rilevato, sulla base di quanto sopra descritto, che non appare legittima la nomina della "commissione per la congruità" sia per il difetto del presupposto della approvazione ministeriale della deliberazione, sia anche perchè è stata omessa nella deliberazione 333/90

E' intervenuto anche, con verbale n. 46 del 22/10/92, il Collegio dei revisori che ugualmente ha ritenuto irregolare l'affidamento dell'incarico da parte dell'Ente.

Per le ragioni esposte ed in assenza, fra l'altro, di chiarimenti da parte dell'Ente la Corte ritiene non legittimo il conferimento di incarico ai tre professionisti e non ritiene valida la deliberazione adottata, sicchè i conseguenti pagamenti potrebbero essere produttivi di danno erariale, segnalabile alla Procura Generale presso questa Corte.

E) Si è constatato, in occasione di verifica amministrativo-contabile che l'Ente, per la partecipazione all'Asta Convention (organizzazione statunitense di agenti di viaggio) svoltasi a Taipei nel 1991 ha disposto il pagamento della somma di lire 22.006.825 a seguito di presentazione di fattura su modulo fotocopiato, non corredata da documenti giustificativi di spesa, contenente visibili correzioni e non idonea a consentire l'identificazione del soggetto legittimato alla sua emissione, ed indicante,

e nella lettera del 12/12/90 qualsiasi indicazione concernente i compensi spettanti ai componenti la commissione nonché le condizioni per l'espletamento dell'incarico, a cui va aggiunta, infine, la difformità della costituzione della commissione rispetto all'art. 61 del D.P.R. 696, essendo stata composta solo da estranei all'Ente.

Al riguardo della vicenda il Collegio dei revisori con verbale del 5 giugno 1991, nel condividere il diniego del Ministero vigilante all'approvazione delle deliberazioni de quibus, ha sottolineato la circostanza della composizione anomala della Commissione.

Poichè si potrebbe profilare ipotesi di danno patrimoniale nei confronti dell'Ente, segnalabile alla Procura Generale della Corte dei conti, si prega di fornire ogni utile elemento, idoneo a far superare, eventualmente, i dubbi di legittimità emergenti in ordine alla questione, sulla quale è necessario acquisire anche i riscontri del Collegio dei revisori.

per la riscossione, un soggetto diverso da quello stabilito nella deliberazione autorizzativa della spesa. Nonostante che la questione sia stata sollevata anche dal Collegio dei revisori da diversi mesi, l'Ente non ha ancora fornito esauriente risposta, sicchè allo stato la Corte ritiene per le ragioni di cui sopra che l'erogazione della somma vada censurata in quanto non regolare e considerata produttiva di danno erariale, con la conseguente segnalazione alla Procura Generale presso questa Corte.⁹

F) Infine non può non essere segnalato per i riflessi negativi anche sul funzionamento degli organi collegiali e sullo svolgimento di una ordinata gestione, il ritardo sistematico, più volte sottolineato dal Magistrato della Corte e dal Collegio dei revisori, nell'invio ai componenti, della documentazione e degli schemi di deliberazioni sicchè difficoltoso e, in qualche caso, addirittura impossibile diventa l'esame e ancor di più l'approfondimento degli argomenti assai spesso complessi e tali da richiedere una ponderazione preventiva e adeguata. Dette disfunzioni rendono meno efficace l'opera degli organi di controllo, specie in termini di tempestività, con nocumento degli interessi dell'Ente. Va, pertanto, richiamata l'attenzione degli organi esecutivi dell'Ente affinché l'azione propositiva divenga sollecita ed in tal senso è auspicabile che il regolamento interno del Consiglio di amministrazione preveda modalità di funzionamento idonee alla predisposizione e comunicazione con congruo anticipo degli atti relativi all'ordine del giorno. Connesso a tale aspetto è anche il metodo di compilazione ed elaborazione degli schemi di provvedimento sui quali il Consiglio deve pronunciarsi,

⁹I verbali del Collegio dei revisori sono, rispettivamente, del 6/4/92 n. 19 e 40 del 23/9/92.

spesso sovrabbondanti rispetto al fine da raggiungere, atti sui quali occorrerebbe una riflessione adeguata per un loro raggruppamento e semplificazione al fine di evitare ripetizioni e per rendere spedita l'azione decisionale. Sarebbe, invece, opportuno che l'Ente riesaminasse gli aspetti organizzativi e procedurali in modo da poterli concentrare in un numero più ridotto di deliberazioni così da perseguire gli obiettivi della manifestazione con maggiore efficienza ed economicità, con più organicità e visione unitaria. Ciò, fra l'altro, consentirebbe ai componenti del Consiglio di amministrazione, non più impegnati nell'esame di una serie numerosa di deliberazioni, come spesso da essi stessi osservato, di affrontare, nell'economia dei dibattiti, argomenti di più vasto interesse dell'Ente quali l'individuazione di strategie operative (argomento mai affrontato nonostante le ripetute affermazioni), il miglioramento della produttività dell'Ente, lo studio di argomenti per rendere l'azione promozionale del turismo più dinamica e penetrante nei paesi esteri, modificando lo schema attuale (ormai per molti versi superato), dell'articolazione e della strutturazione delle manifestazioni. Ed, infine, per approfondire e rendere più spediti e coordinati i rapporti con le regioni che si presentano quali soggetti essenziali ed integranti di una azione globale nella promozione turistica verso l'Italia.

Vanno, inoltre, riesaminate le modalità di partecipazione dell'Ente alle manifestazioni anche al fine di stabilire regole per il suo diretto intervento grazie alle capacità professionali esistenti nella propria struttura organizzativa evitando, come accaduto

in qualche caso, l'affidamento del compito a terzi con maggiore dispendio finanziario.¹⁰

Sempre al fine di rendere più efficiente ed anche più economica la gestione, è necessario che l'Ente riconsideri tutto il sistema degli appalti e delle forniture sia riducendo il grande numero delle trattative private, sia programmando con cadenza annuale, o per periodi più brevi, gli approvvigionamenti per le necessità operative in modo da riaccorpate la serie numerosa di forniture di piccola e media entità per le quali esperire gare più competitive rispetto alle trattative private.

Va ugualmente evidenziato che l'Ente ha deliberato nel 1990 (deliberazione n. 261/90, ratificata dal Consiglio di amministrazione 438/90) l'acquisto di 500 borse - cartelle in cuoio per "azioni di relazioni esterne" con una spesa di lire 135.065.000 mediante affidamento diretto ad un fornitore, anziché mediante attivazione di procedimenti di più ampia partecipazione allo scopo di potere conseguire più vantaggiose condizioni economiche, posto che anche la motivazione dell'applicazione dell'art. 61, primo comma, n. 2 del D.P.R. 18/12/1979, n. 696 non appare idonea a giustificare la fattispecie considerata. Sulla questione, oggetto anche di interrogazione Camera dei Deputati n. 4 - 29647, risultano in corso accertamenti ulteriori per l'ipotesi di danno nei confronti dell'Ente.

¹⁰Per la partecipazione alla 21 mostra dell'informazione l'Enit ha pagato alla Publimostre s.r.l. per saldo fattura n. 15 del 4/11/91 (mandato n.14 del 7/1/92) la somma di lire 23.060.000. L'Enit, secondo il regolamento della mostra, avrebbe ben potuto partecipare direttamente, anziché affidare l'incarico alla Publimostre.

Per ultimo si rileva la necessità di limitare il ricorso a consulenze esterne non giustificate sia per il numero elevato di componenti, sia per i costi notevoli, ma soprattutto irregolari laddove le deliberazioni non rispettano gli artt. 10 ultimo comma e 17 secondo comma lett. f) dello statuto dell'Ente, nè contengono l'indicazione, contestualmente al conferimento dell'incarico, dell'entità della spesa, spesso notevole; spesa che viene successivamente fissata, a volte a distanza di anni, con tutti gli inconvenienti cui può dar luogo tale sistema sia per le contestazioni connesse agli importi, nonchè per l'assunzione degli impegni e la successiva imputazione alla competenza, anzichè ai residui. Al riguardo la Corte si riserva di indicare nella prossima relazione l'insieme di tali incarichi la cui liquidazione contabile non è ancora avvenuta o è avvenuta parzialmente in modo da fornire un quadro esauriente.

In conclusione, anomalie ed irregolarità non dovranno ripetersi in futuro e perciò andranno necessariamente eliminate per mantenere la gestione nell'ambito della legittimità e nel rispetto dei canoni di economicità ed efficienza.

13 - Conclusioni

Nell'arco di un trentennio l'ordinamento dell'Enit è stato sottoposto a ben tre organici interventi legislativi i quali denotano l'interesse del Governo al comparto del turismo, interesse che trova un sostanziale riscontro nell'economia del Paese, grazie agli apporti valutari che il movimento turistico convoglia in Italia.

Al D.P.R. del 27/8/1960, n. 1041, recante "il riordinamento dell'Enit" è seguita la legge 14 novembre 1981, n. 648, disciplinatrice del "nuovo ordinamento dell'Enit" ed infine la legge 11 ottobre 1990, n. 292 sull'ordinamento dell'Enit. Quest'ultima, nel riconfermare l'intelaiatura e la struttura di base delineata in precedenza, ha introdotto, però, novità, alcune di natura nominale, come, da una parte, l'Assemblea (che corrisponde al vecchio Consiglio di amministrazione) nonché il Consiglio di amministrazione (che corrisponde al vecchio Comitato Esecutivo, sia pure con una più puntuale precisione di competenze), altre, di natura sostanziale come la previsione della costituzione di società di promozione turistica all'estero, l'erogazione di servizi promozionali, di consulenze e di pareri anche dietro corrispettivo, nonché un più ampio e ravvicinato rapporto con le regioni che dovrebbe condurre ad un miglior coordinamento e rafforzamento della promozione turistica all'estero.

L'Enit, nonostante alcuni riferimenti alle norme del codice civile, soprattutto per quanto riguarda il bilancio di previsione la cui "struttura e contenuto sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile" e sebbene il

regolamento amministrativo-contabile possa derogare alle disposizioni di cui al D.P.R. 18/12/1979, n. 696 per le "peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero" conserva tuttavia personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, di autonomia contabile e di gestione, soggetto, pertanto, al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

In armonia con la nuova legge l'Enit, come detto nel corso della relazione, dovrà al più presto completare il proprio ordinamento interno, essendo decorsi ormai due anni dall'entrata in vigore, dotandosi: del regolamento dei servizi col quale disciplinare l'organizzazione degli uffici all'estero secondo i criteri previsti dall'art. 5 della legge 292/90; del regolamento organico aggiornato secondo le nuove statuizioni, principalmente in materia di concorsi; dell'organizzazione per fornire, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali; ed inoltre redigendo l'apposito rapporto annuale d'intesa con l'ISTAT di cui all'art. 3 della stessa legge.

Il Ministero vigilante, a sua volta, dovrà sollecitare la definizione dello Statuto e del regolamento amministrativo-contabile, già deliberati dall'Enit.

Per quanto concerne l'attività promozionale è necessaria da parte del Consiglio di amministrazione, come più volte è stato affermato e richiesto dai propri componenti, l'elaborazione di nuove strategie per aggiornare ormai lo schema delle manifestazioni la cui articolazione ripetitiva e standardizzata andrebbe, invece, resa più aderente alle singole iniziative in

modo da assicurare anche una più vasta pubblicità, nonchè la valutazione dell'eventuale convenienza per la costituzione di società di promozione turistica all'estero e, soprattutto, potenziando gli studi, già in atto, sulle tendenze turistiche straniere verso l'Italia, altresì dotandosi di strumenti idonei a fornire elementi di valutazione dell'azione svolta all'estero, onde rendere manifesti i risultati conseguiti in termini di flussi turistici verso il nostro Paese e verificandone l'efficacia.

Per raggiungere gli obiettivi promozionali un ruolo importante spetta alle regioni le quali, allorquando partecipano ad "iniziative da realizzare congiuntamente all'Enit", dovranno impegnarsi tempestivamente - e non ridursi nell'imminenza della manifestazione, come spesso accade - sia per consentire ad esse di raggiungere risultati ottimali, sia per corrispondere sollecitamente alle spese congiunte - nella maggior parte dei casi anticipate dall'Enit - non potendo gli oneri finanziari far carico sul bilancio di questo sul quale confluiscono, poi, rimborsi regionali con mesi o con anni di ritardo privando, in tal modo, l'Ente di ulteriori, tempestive risorse. Al riguardo ogni misura ed impegno vanno ulteriormente assunti ed esplicitati affinché trovino più vasto sviluppo gli arrivi degli stranieri, attestati - secondo le rilevazioni Istat - nel 1989 a 20.584.562, nel 1990 a 20.862.965 e nel 1991 a 20.283.838, con una bilancia valutaria del turismo di saldo positivo rispettivamente di milioni 7.151 nel 1989, di 7.085 nel 1990 e di 8.402 nel 1991.

Sull'attività amministrativa occorre sottolineare l'esigenza che l'Enit curi una più puntuale e precisa tenuta delle scritture contabili, soprattutto in

materia di registrazione di impegni di spesa, provvedendo all'esatta imputazione dei pagamenti in conto residui anzichè in conto competenza.

Nello svolgimento dell'attività contrattuale va posta attenzione non solo alla fase di formazione nella quale, in alcuni casi, non vengono acquisite le prescritte approvazioni prima della stipulazione o del conferimento di incarico oppure difettano elementi costitutivi quali la sottoscrizione del contratto sicchè la fase delle contrattazioni assume connotati irregolari con relative conseguenze contenziose; ma anche alla fase di esecuzione nel cui contesto viene spesso acquisita documentazione sommaria o irregolare o vengono disposti pagamenti a soggetti non legittimamente indicati. Inoltre il troppo frequente ricorso alla trattativa privata va ricondotto ai casi effettivamente consentiti dalle norme, laddove, cioè, esistono i presupposti oggettivi e non quando, o per ritardi nell'azione amministrativa o per ritardi nelle decisioni degli organi competenti, si determinano situazioni per le quali il ricorso alla trattativa privata diventa quasi inevitabile.

Per meglio corrispondere alla domanda turistica italiana è necessario potenziare, poi, gli stanziamenti per le attività promozionali propriamente dette - che sono raggruppate nei capitoli di spesa dal 104010 al 104150 - invertendo notevolmente la tendenza negativa che ha registrato nell'esercizio 1991 una diminuzione di ben 8 miliardi circa cui è seguito in contrapposto un aumento di spese per il personale all'estero e per le sedi.

Infine non possono essere sottaciuti alcuni rilievi evidenziati in diversi verbali del Collegio dei

revisori, rilievi che attengono ad irregolarità concernenti:

- a) l'espletamento di missioni all'estero sia per il numero eccessivo di autorizzazioni per singole manifestazioni sia per gli scopi per cui vengono effettuate;
- b) l'assegnazione di personale all'estero effettuata in violazione di regole legislative e regole amministrative riguardanti il difetto di motivazione, di istanze, dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la riconferma del personale già all'estero da oltre un decennio senza la permanenza di un anno in Italia, in violazione dell'art. 20 della legge 292/90;
- c) la permanenza in servizio di giornalisti i quali non svolgono le funzioni professionali tipiche con probabile danno dell'Ente;
- d) irregolari pagamenti di compensi per incarichi conferiti e di spese.

Infine, pur dando atto del rinnovato impegno dei vari organi e dell'apparato per il conseguimento in tempi brevi dell'obiettivo di maggiore efficienza, imprenditorialità ed economicità di gestione, si sottolinea che questa tuttavia manifesta ancora irregolarità ed ipofunzionalità che vanno eliminate.